

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1166

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca

16/07/2024 - 19:16

Indice

1. DDL S. 1166 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1166	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	11
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024	12
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 120 (ant.) del 02/07/2024	14
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/07/2024	16
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/07/2024	17
1.4. Trattazione in consultiva	18
1.4.1. Sedute	19
1.4.2. Resoconti sommari	20
1.4.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	21
1.4.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (ant.) del 10/07/2024 ..	22

1. DDL S. 1166 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1166

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1166

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Aurora FLORIDIA**, **UNTERBERGER**, **SPAGNOLLI** e **PATTON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2024

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca

Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori. - In una società sempre più digitale e interconnessa, è quanto mai indispensabile garantire il rispetto della *privacy* a maggior ragione se i soggetti interessati sono minori.

Ogni giorno milioni di immagini e di video riguardano direttamente o indirettamente i minori e questo porta con sé problematiche inerenti allo sfruttamento, anche commerciale, dell'immagine degli stessi soggetti minorenni.

Ogni giorno centinaia di milioni di fotografie vengono pubblicate sulle reti sociali telematiche e più di un utente su due della rete *internet* scatta una fotografia principalmente per condividerla *on line*.

La fotografia di un'ecografia tenuta tra le mani è sempre più spesso il primo tassello dell'identità digitale che le mamme e i papà creano per i propri bambini, i quali, ancora prima di nascere, sono già « in rete ».

Il primo bagnetto, il primo dentino, lo svezzamento, il primo sorriso in riva al mare, la torta con le candeline, la gioia del primo Natale, il grembiolino colorato con lo zainetto sulle spalle: a un anno di vita, le foto pubblicate *on line* sono già circa trecento, secondo uno studio in corso di pubblicazione sulla rivista *Journal of pediatrics*, di cui è primo autore Pietro Ferrara, responsabile del gruppo di studio per i diritti del bambino della Società italiana di pediatria.

Nello studio di Ferrara viene sottolineato come i rischi e le conseguenze della condivisione siano di diversa natura e spesso di interpretazione molto più complessa di quanto si pensi, poiché coinvolgono anche questioni legali relative alla tutela dell'immagine, alla riservatezza dei dati personali e alla sicurezza digitale del minore. Anche se non intenzionale, questo fenomeno in crescita può esporre i bambini a diversi gravi rischi, tra cui la pedopornografia o un futuro disagio emotivo. Condividere immagini, video e qualsiasi tipo di contenuto che ha come protagonisti i bambini significa, infatti, costruire una sorta di « dossier digitale » del minore senza il suo consenso, esponendolo a gravi pericoli come il cosiddetto « *childgrooming* », ossia una forma di adescamento che consiste nello stringere un rapporto d'amicizia con il minore grazie soprattutto ai dati reperibili in rete, condivisi spesso proprio dagli stessi genitori.

Dobbiamo poi considerare il benessere psicologico dei bambini: le reti sociali telematiche sono il regno dell'automediazione, poiché siamo noi a scegliere cosa condividere di noi stessi, come autorappresentarci. Ai minori, invece, questa scelta viene negata; la cosiddetta « generazione Alpha », ossia quella dei nati dopo il 2012, è la prima che si dovrà confrontare, una volta cresciuta, con un archivio digitale della propria vita costruito sulla base di centinaia di immagini, video o altri contenuti che non ha scelto di condividere e di commenti da parte di sconosciuti.

Peraltro, la condivisione di dati sensibili come le passioni, lo sport o la scuola frequentata può

provocare concreti rischi di adescamento. Nel peggiore dei casi, le informazioni diffuse sulla vita quotidiana dei bambini possono consentire a chiunque di identificare il luogo in cui essi vivono e le loro abitudini a fini di predazione sessuale.

Inoltre, l'eccessiva esposizione dei bambini al giudizio degli altri sulla rete *internet* e la corsa a ottenere l'approvazione, attraverso la funzione « mi piace » presente nelle piattaforme digitali, e altre valutazioni possono creare problemi psicologici, in particolare per quanto riguarda l'accettazione e l'immagine di sé. Il cyberbullismo trova qui terreno fertile.

Infine, non possiamo trascurare l'esistenza di pratiche umilianti o degradanti filmate dagli stessi genitori: in questo caso rientrano, ad esempio, la partecipazione a sfide, cosiddette « *challenge* », che vedono il minore protagonista di scherzi atti a suscitare una reazione emotiva molto forte. Ma in un mondo in cui tutto è potenzialmente un contenuto pubblicabile *on line* (*content*), i più piccoli vengono anche ripresi nei momenti più delicati della loro vita (pianti, malattie, nevrosi, difficoltà). Alcune immagini, come le foto di neonati nudi o di ragazzine in tenuta da ginnastica, sono di particolare interesse per le persone pedofile, quindi il problema va ben oltre i contenuti sessualizzati pubblicati *on line* dai genitori o dai bambini stessi. A tale riguardo sono state recentemente pubblicate due approfondite indagini dal *New York Times* e dal *Wall Street Journal*.

Occorre poi tenere conto di un aspetto di natura economica: la mercificazione dell'infanzia, che avviene tramite la creazione di contenuti di cui i bambini sono protagonisti e che raccolgono decine di milioni di visualizzazioni.

In questo caso, bisogna distinguere tra due tipi di fenomeni: il primo consiste nell'introduzione dei minori nell'ambito della narrazione che il genitore fa di sé nel proprio profilo (*account*). In questo caso, i bambini servono a innescare sentimenti di vicinanza e identificazione con il pubblico, a rendere il profilo più autentico e a costruire un consenso basato sul coinvolgimento emotivo, perché le persone possono identificarsi con le esperienze genitoriali attraverso quei contenuti o provare tenerezza ed empatia nei confronti dei piccoli. Attraverso un'indagine strutturata su oltre 100 profili di *influencer* italiani e portoghesi, è stato evidenziato come i contenuti che hanno al centro i bambini abbiano un tasso di interazione circa tre volte maggiore rispetto ai contenuti in cui sono presenti solo i genitori. Dato che il valore commerciale di un profilo si misura sul numero di persone che lo seguono (*follower*) e sulla capacità di coinvolgerle, si può sicuramente affermare che i bambini contribuiscono alla valorizzazione economica dei profili dei genitori.

Il secondo tipo di fenomeno, non a caso sempre più frequente, riguarda i profili in cui i contenuti sono tutti incentrati sul minore, il quale inizia poi a collaborare con alcuni marchi commerciali (*brand*) per la pubblicazione di contenuti a pagamento.

Il presente disegno di legge ha pertanto la finalità di introdurre alcune ulteriori garanzie in materia di diritto all'immagine dei minori.

Più specificamente, l'articolo 1 reca modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in particolare all'articolo 37, concernente la tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, al fine di garantire il minore di quattordici anni nel caso di diffusione di qualunque tipo di contenuto che lo riguardi tramite servizi di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini. In questo caso è obbligatoria una dichiarazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali.

Nei casi di sfruttamento delle immagini del minore si prevede che i conseguenti introiti debbano essere versati da chi esercita la responsabilità genitoriale in un deposito bancario, intestato al minore stesso, che rimane inutilizzabile fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Inoltre si prevede che le imprese che vogliono coinvolgere minori di quattordici anni nelle proprie campagne di promozione (*influencer marketing*) sono tenute a chiedere contestualmente l'autorizzazione espressa di chi esercita la responsabilità genitoriale e a informare l'AGCOM.

L'articolo 2 dispone che il minore, al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, può esercitare il diritto all'oblio digitale e conseguentemente chiedere e ottenere la rimozione e la cancellazione dal *web* e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali precedentemente messi in rete e diffusi.

L'articolo 3 prevede che venga conseguentemente aggiornato il codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni del presente disegno di legge. Si prevede infine l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di disposizioni e linee guida per i servizi di piattaforme per la condivisione di video, audio e immagini, al fine di informare, con la collaborazione delle associazioni per la tutela dell'infanzia, i minori di quattordici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori; di sensibilizzare e migliorare la collaborazione con le associazioni per la protezione dell'infanzia; di adottare le misure appropriate per impedire il trattamento dei dati personali dei minori a fini commerciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 37 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« *8-bis.* Nel caso di diffusione, tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini, di ogni tipo di contenuto disponibile sulla piattaforma medesima, nel quale un minore di anni quattordici sia il soggetto principale oppure partecipi al contenuto diffuso dal genitore, è obbligatoria una comunicazione all'Autorità da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali nella quale si dichiara se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno.

8-ter. I proventi derivanti dallo sfruttamento del contenuto riguardante il minore, di cui al comma *8-bis*, devono essere versati, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai rappresentanti legali in un deposito bancario intestato al minore medesimo e sono inutilizzabili fino al compimento del diciottesimo anno di età. Eventuali prelievi possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale. L'autorità giudiziaria può prevedere che una quota dell'importo versato nel deposito bancario possa essere attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali.

8-quater. Le imprese che vogliono impiegare minori di anni quattordici per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono, contestualmente, chiedere un'autorizzazione espressa a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali e informare l'Autorità »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e nelle piattaforme per la condivisione di video, audio o immagini ».

Art. 2.

(Diritto all'oblio digitale)

1. Il minore, al compimento dei quattordici anni di età, può esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e, conseguentemente, può chiedere e ottenere la rimozione dalla rete *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età.

Art. 3.

(Codice di autoregolamentazione TV e minori e linee guida per le piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede all'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le

piattaforme digitali di condivisione di video, audio o immagini, sono tenute a osservare le disposizioni previste dal codice di cui al primo periodo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono adottate, altresì, le disposizioni e le linee guida destinate alle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini al fine di:

- a) informare gli utenti circa le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diffusione di ogni tipo di contenuto disponibile sulle piattaforme medesime, riguardante minori di quattordici anni, e i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione di tali contenuti;
- b) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei minori di quattordici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori sulle piattaforme medesime, sul diritto alla riservatezza e sui rischi psicologici e legali nonché sugli strumenti disponibili per proteggere i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e fisica;
- c) incoraggiare gli utenti a segnalare contenuti comprendenti minori di età inferiore a quattordici anni che possano ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;
- d) adottare le misure appropriate per impedire il trattamento a fini commerciali, come la sollecitazione (*canvassing*), la profilazione e la pubblicità basate sulla personalizzazione (*targeting* comportamentale), dei dati personali dei minori raccolti dai propri servizi, nei casi di diffusione telematica di contenuti comprendenti minori;
- e) potenziare, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, i mezzi per l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di contenuti comprendenti minori di quattordici anni possa ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;
- f) agevolare l'esercizio, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali di cui all'articolo 2, fornendo agli stessi informazioni chiare, precise e di facile comprensione sulle modalità di esercizio di tale diritto.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

119ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) comunica di avere compiuto alcuni approfondimenti in merito alla formulazione del testo, in esito ai quali ritiene di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alcuni Gruppi hanno espresso l'esigenza di effettuare un approfondimento istruttorio sullo schema di decreto legislativo in esame. Considerato il programma dei lavori molto intenso che attende la Commissione nelle prossime settimane e analogamente a

quanto convenuto nella seduta di questa mattina con riferimento a un altro provvedimento, propone di procedere all'acquisizione di contributi scritti da richiedere ai soggetti che i Gruppi dovranno indicare entro domani, 27 giugno, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1162](#) (d-l 76/2024 - Ricostruzione e protezione civile) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1162\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella giornata di ieri, è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1166, della senatrice Aurora Floridia e altri, recante "Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca" e che esso, come già convenuto, verrà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta, ai fini del suo abbinamento ai disegni di legge nn. 1136 e 1160.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede informazioni in merito allo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI), considerato che la Commissione ha deliberato di effettuare cicli di audizioni su numerosi provvedimenti, propone di individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, giornate appositamente dedicate allo svolgimento delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutte le questioni relative all'esame del disegno di legge n. 1146 devono essere poste alla Presidenza delle Commissioni 8ª e 10ª riunite.

Con riferimento alla proposta del senatore Sigismondi, osserva che essa potrà essere discussa nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori originariamente previsto al termine della seduta odierna, che viene rinviato a martedì prossimo.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta plenaria odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 120 (ant.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 12,45.*

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), apprezate le circostanze, propone di discutere il tema all'ordine del giorno della seduta plenaria al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 13,10.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1136\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

[\(1160\)](#) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

[\(1166\)](#) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136 e 1160, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1166, d'iniziativa della senatrice Aurora Floridia e altri, che si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 37 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, prevedendo che - in caso di diffusione su piattaforme digitali di contenuti nei quali un minore di anni 14 sia il soggetto principale oppure partecipi al contenuto diffuso dal genitore - chi esercita la responsabilità genitoriale debba comunicare all'AGCOM se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno.

I proventi derivanti dallo sfruttamento dei contenuti suddetti devono essere versati in un deposito bancario intestato al minore e sono inutilizzabili fino al compimento della maggiore età, salva

autorizzazione dell'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale.

Le imprese che vogliono impiegare minori di anni 14 per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono chiedere un'autorizzazione a chi esercita la responsabilità genitoriale e informare l'AGCOM.

L'articolo 2 prevede che il minore, al compimento dei quattordici anni di età, possa esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 e, conseguentemente, possa chiedere e ottenere la rimozione dalla rete *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002.

In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1166 con i disegni di legge nn. 1136 e 1160.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che il provvedimento venga approvato prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva e che pertanto, ove vi fosse l'intenzione di effettuare un ciclo di audizioni, tale fase si svolgesse in tempi compatibili con il suddetto obiettivo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, considerato che il disegno di legge n. 1136 è frutto di una condivisione maturata in seno alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, si possa prescindere dallo svolgimento di audizioni in questa sede.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) ricorda che il disegno di legge n. 1136 è stato sottoscritto solo da alcuni dei Gruppi presenti nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, tant'è che il MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno ritenuto di presentare propri disegni di legge. Tanto premesso, ritiene assolutamente indispensabile procedere allo svolgimento di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'oggetto dei provvedimenti, propone di procedere ad audire solamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) concorda con la necessità di audire l'AGCOM.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) si riserva di effettuare una valutazione in merito all'opportunità di richiedere di audire anche altri soggetti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, essendo il tema circoscritto, appare difficile immaginare altre richieste che siano realmente attinenti allo stesso.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede la fissazione di un termine per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare a giovedì 4 luglio, alle ore 10, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di un numero molto limitato di soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orari: dalle ore 13,05 alle ore 13,40

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA SERENA MAZZINI, DEL PROFESSOR MATTEO LANCINI -
FONDAZIONE MINOTAURO E DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [1136](#), [1160](#) E [1166](#)
(TUTELA DEI MINORI NELLA DIMENSIONE DIGITALE)*

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orari: dalle ore 13,10 alle ore 14,20

*AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI -
AGCOM E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ
ITALIANA DI PEDIATRIA E DI ANITEC-ASSINFORM, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [1136](#), [1160](#) E
[1166](#) (TUTELA DEI MINORI NELLA DIMENSIONE DIGITALE)*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (ant.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri.](#) - *Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

[\(1160\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

[\(1166\) Aurora FLORIDIA e altri.](#) - *Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1136 e 1160, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1166, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitale, con la finalità di introdurre ulteriori garanzie in materia di diritto all'immagine dei minori.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sul Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi. In particolare, si modifica l'articolo 37 del Testo unico, sulla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, per prevedere una maggiore tutela al minore di 14 anni, nel caso di diffusione di qualunque tipo di contenuto che lo riguardi tramite servizi di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini.

In tali casi, è resa obbligatoria una dichiarazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) da parte di chi ha la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali.

In caso di sfruttamento delle immagini del minore, i conseguenti introiti dovranno essere versati da chi esercita la responsabilità genitoriale in un deposito bancario, intestato al minore stesso, che rimane inutilizzabile fino al compimento della maggiore età.

Inoltre, le imprese che vogliono coinvolgere minori di 14 anni nelle proprie campagne di promozione (*influencer marketing*) sono tenute a chiedere contestualmente l'autorizzazione espressa di chi esercita la responsabilità genitoriale e a informare l'AGCOM.

L'articolo 2 dispone che il minore, al compimento del diciottesimo anno, possa esercitare il diritto

all'oblio digitale in base agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679, sulla protezione dei dati personali.

Infine, l'articolo 3 prevede che venga aggiornato il codice di autoregolamentazione TV e minori in base alle novelle apportate dal disegno di legge. Sono inoltre previste l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di disposizioni e linee guida per i servizi di piattaforme per la condivisione di video, audio e immagini, al fine di informare, con la collaborazione delle associazioni per la tutela dell'infanzia, i minori di 14 anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardati loro stessi o altri minori, di sensibilizzare e migliorare la collaborazione con le associazioni per la protezione dell'infanzia, di adottare, infine, le misure per impedire il trattamento dei dati personali di minori a fini commerciali.

Il Presidente, quindi, considerata l'affinità di materia, propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1166, con l'esame dei disegni di legge n. 1136 e 1160.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.